



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani

Città di Trapani		Ufficio di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani	
Prot. n. 0002778/210		15/10/2021	
Partenza		Ricevuta	
Foglio		C. C. 100/2021	

Prot.n.

Trapani, li 14 ottobre 2021

OGGETTO : Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 ; possesso della certificazione verde Covid 19 e accesso presso gli uffici giudiziari ;

Il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 (G.U. n.226, pubblicata in pari data) - modificando il contenuto del d.l. n. 52/91, convertito dalla L. n. 87/21 - ha introdotto per i pubblici dipendenti, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, il certificato "verde" COVID 19 attestante l'avvenuta vaccinazione.

Il citato provvedimento normativo si propone la finalità di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, prevenendo la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il rafforzamento del sistema di "screening".

L'art. 9 quinquies del d.l. n. 52/91, convertito dalla L. n. 87/21, inserito del d.l. n 127, recita infatti:

1 *"Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, , ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto*

obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.....

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione;

Dunque, alla luce del dettato normativo, ferme restando le misure informative e preventive già adottate al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il possesso e l'esibizione della certificazione verde prevista dall'art 9/2°c del d.l.n. 52/21, costituiscono oggi condizione ineludibile per accedere ai luoghi di lavoro per magistrati, dipendenti pubblici nonché per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni indicate dal citato art 9 quinquies, anche sulla base di contratti esterni.

La relativa certificazione potrà esser esibita al personale preposto al controllo sia in formato cartaceo che digitale ed è rappresentata dal QRcode.¹

¹ Va osservato come, alla luce delle Linee Guida adottate con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, par. 1.1, *“il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.* [...] Il possesso della certificazione verde e la sua

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di isolamento e di tempestiva comunicazione all'ufficio da parte di chi, pur munito di green pass, dovesse contrarre il covid-19 o trovarsi in quarantena. Le Linee guida contenute nel citato D.P.C.M. sottolineano al riguardo come *“il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli **obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.”***

Tale obbligo non riguarda invece i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Dunque, dal 15 ottobre p.v. il personale privo della certificazione verde covid 19, ove intenda accedere negli uffici del Palazzo di Giustizia per svolgere l'attività lavorativa, dovrà munirsi di documentazione che attesti l'avvenuta effettuazione di test rapidi o molecolari non scaduti nel giorno dell'accesso al luogo di lavoro e mostrarlo all'atto della richiesta del personale preposto al controllo.

Ove privo di tale documentazione non potrà in alcun modo accedere all'interno degli uffici giudiziari e verrà considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della richiamata certificazione (comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza), con perdita del diritto alla retribuzione e a qualsiasi altro compenso o emolumento, fermo restando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.²

esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.”.

² “In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano

Va sottolineato come il mancato possesso della certificazione verde non comporti alcuna conseguenza disciplinare. Per contro, l'accesso del personale nei luoghi di lavoro, in violazione degli obblighi sanciti dall'art 9 quinquies 1° c., oltre a determinare l'immediato allontanamento dall'ufficio, è punito con la sanzione amministrativa prevista al comma 8 della citata disposizione (da € 600,00 a € 1500,00) irrogata dal Prefetto, fatte in ogni caso salve le conseguenze disciplinari (artt. da 60 a 66 D.Lgs.n. 165/2001 CCNL Funzioni Centrali) e di condotta (B.U.n.7 del 15 aprile 2018).

Va precisato che, come chiarito dalle Linee guida più volte citate, deve escludersi che l'assente ingiustificato per la dedotta circostanza, possa essere adibito a svolgere lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Grava correlativamente sul datore di lavoro l'obbligo di verificare che tutti i dipendenti che accedono agli uffici del Palazzo di Giustizia siano in possesso della prescritta documentazione e rispettino le sopra indicate prescrizioni.

A tal fine il datore di lavoro, in ossequio alle linee guida contenute nel D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, organizza le opportune verifiche, anche a campione, individuando altresì i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi in questione, il tutto secondo le modalità stabilite dall'art.13 D.P.C.M. 17 giugno 2021, richiamato dall'art. 9/10°c del d.l. n. 52/21, vale a dire mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando temporaneamente l'applicazione denominata "verifica C19", in attesa che si renda possibile l'accesso alle piattaforme predisposte dai Ministri per la Pubblica Amministrazione e della Salute.

E' appena il caso di osservare come detta applicazione consenta di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

la corrispondente perdita di anzianità di servizio" (Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, par. 1.4).

Tanto premesso, si dispone che i controlli, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legge n. 52/21 da parte del personale amministrativo in servizio presso questo ufficio, vengano quotidianamente effettuati a campione, seguendo oggettivi criteri di rotazione che assicurino il coinvolgimento di tutto il personale dipendente, controlli da operare comunque su un numero di unità non inferiore al 20 % del personale presente in ufficio, mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica "*Verifica C19*" installata su dispositivo mobile.

Tali verifiche, oltre che l'eventuale accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 2 ai commi 1 e 2 del d.l. 21 settembre 2021 verranno effettuate presso l'ufficio del personale dal funzionario giudiziario designato, dott.ssa Lucia Cassia, ed in sua sostituzione, in caso di assenza od impedimento, dal funzionario giudiziario, dott. Antonino Maniscalchi. Detto personale curerà la tenuta di un riservato atto interno, compilato secondo la modulistica fornita dall'ufficio, recante la data e il solo esito dei controlli effettuati sul personale sottoposto alle verifiche a campione.

I dati relativi al personale amministrativo, relativi ai controlli effettuati, alle violazioni amministrative accertate ed altro, verranno custoditi riservatamente presso la segreteria del personale.

Nei confronti del personale della Sezione di Polizia giudiziaria i controlli verranno eseguiti a campione, con analoghe modalità, dai dirigenti delle rispettive Aliquote.

Rimangono esclusi dall'attività di verifica i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute vale a dire controllo mediante lettura del *QR code*, in corso di predisposizione. In attesa del rilascio del relativo applicativo, i soggetti esenti – che saranno comunque tenuti alla trasmissione della documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell'ufficio di appartenenza – non potranno essere sottoposti a controllo alcuno. I medesimi potranno, tuttavia, autorizzare il

medico competente a informare il personale deputato ai controlli della circostanza dell'esonero dalle verifiche.³


Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 facendo salvo ogni integrazione e/o modifica che si rivelasse necessaria o anche solamente opportuna a seguito della diramazione di ulteriori linee guida e circolari ovvero l'individuazione di diverse modalità di verifica che consentano, a regime, di velocizzare le operazioni di controllo.

Si dispone che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell'Ufficio.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto ed ai Sostituti Procuratori, ai Direttori Amministrativi, alla dott.ssa Lucia Cassia, al dott. Antonino Maniscalchi ed a tutto il personale amministrativo.

Il Procuratore della Repubblica

Gabriele Paci



³ La pertinente documentazione relativa all'esenzione andrà inoltrata alla dott.ssa Bonura, medico competente, unitamente alla dichiarazione (meramente facoltativa) del lavoratore, ove intenda autorizzare il predetto sanitario ad informare il personale deputato ai controlli circa la condizione di esenzione.